COMUNE DI ROVIGO

SERVIZI DI STAFF AL SEGRETARIO GENERALE

UNITA' CONTRATTI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Longhin Riccardo

DETERMINAZIONE N. 485 DEL 13/02/2023

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI REGISTRO, INTERESSI, SANZIONE E DIRITTI DI NOTIFICA PER OMESSO PAGAMENTO, DA PARTE DEL LOCATORE IRAS, DELL'IMPOSTA DI REGISTRO INERENTE L'ANNUALITA' 2018/2019 DEL "CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN ROVIGO, VIA DELLA RESISTENZA CIVICO N. 4 DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI COMUALI" REP. N. 66 DELL'8 APRILE 2015.

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Sindacale n. 40 del 20/09/2019 con il quale è stato il Dott. Alessandro Ballarin quale Segretario titolare della sede di Segreteria del Comune di Rovigo;

Visto il Decreto Sindacale n. 42 del 24/09/2019 con il quale è stato conferito al Dott. Alessandro Ballarin l'incarico di direzione del Servizio Legale Contenzioso Rogito Contratti;

Premesso che:

- in data 8 aprile 2015 il Comune di Rovigo stipulava, in qualità di conduttore, il contratto di locazione di cui in oggetto con IRAS (locatore);
- ai sensi dell'art. 15 del contratto di cui in oggetto: "*Tutte le spese contrattuali conseguenti ed inerenti il presente contratto verranno ripartite in parti uguali tra i contraenti, ad eccezione di quelle relative all'imposta di bollo a carico del locatore, pattuendo che l'onere del pagamento dell'intero importo dell'imposta di registro, dovuta per il presente contratto, sia posta a carico del locatore verso il rimborso del 50% di spettanza del Comune fino alla scadenza del contratto. A tal fine il locatore dovrà produrre annualmente all'Amministrazione comunale la ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'imposta nei termini di legge. Eventuali sanzioni per ritardati pagamenti saranno addebitate al locatore*";
- in data 7 aprile 2022 veniva notificato al Comune di Rovigo l'avviso di liquidazione dell'imposta irrogazione delle sanzioni n. 015/3T/1423/000/001/2018/013, di cui al prot. n. 23765 di pari data, recante i seguenti importi: euro 256,00= a titolo di imposta di registro inerente l'annualità 2018/2019 del contratto di cui in oggetto; euro 76,80= a titolo di sanzione per omesso assolvimento dell'imposta di registro inerente l'annualità 2018/2019 del contratto di cui in oggetto; euro 17,92= a titolo di interessi legali sull'imposta di registro inerente l'annualità 2018/2019 del contratto di cui in oggetto; euro 17,50= a titolo di spese di notifica; per un ammontare complessivamente pari ad euro 368,22=;
- con comunicazioni prot. n. 28311 del 26/04/2022, 68700 del 22/09/2022, 71579 del 04/10/2022, l'Ufficio Contratti del Comune di Rovigo chiedeva ad IRAS, tra l'altro, la trasmissione della ricevuta di avvenuto assolvimento dell'importo riportato nell'avviso di liquidazione dell'imposta irrogazione delle sanzioni n. 015/3T/1423/000/001/2018/013 anche al fine di poter procedere al

successivo rimborso del 50% dell'imposta di registro, ai sensi dell'art. 15 del contratto di cui in oggetto;

- in data 14/12/2022 veniva notificata al Comune di Rovigo la cartella di pagamento n. 099 2022 00045858 69 001 conseguentemente all'avvenuta iscrizione a ruolo delle somme riportate nell'avviso di liquidazione dell'imposta irrogazione delle sanzioni n. 015/3T/1423/000/001/2018/013, recante i seguenti importi: euro 256,00= a titolo di imposta di registro inerente l'annualità 2018/2019 del contratto di cui in oggetto; euro 76,80= a titolo di sanzione per omesso assolvimento dell'imposta di registro inerente l'annualità 2018/2019 del contratto di cui in oggetto; euro 45,95= a titolo di interessi legali sull'imposta di registro inerente l'annualità 2018/2019 del contratto di cui in oggetto; euro 17,50= a titolo di spese di notifica; euro 5,88= a titolo di diritti di notifica spettanti ad Agenzia delle Entrate-Riscossione; per un ammontare complessivamente pari ad euro 402,13=;
- con comunicazione prot. n. 68700 del 22/09/2022 indirizzata ad IRAS l'Ufficio Contratti del Comune di Rovigo comunicava ad IRAS:

  - la richiesta di "*trasmissione all'intestato indirizzo pec mittente, entro cinque giorni dalla ricezione della presente, della ricevuta attestante il pagamento della cartella di pagamento*" n. 099 2022 00045858 69 001;

  - che, in caso di omessa trasmissione della ricevuta di cui al punto precedente, "*si procederà a recuperare coattivamente, mediante l'ingiunzione di cui al RD n. 639/1910, la somma risultante dalla differenza tra l'importo totale riportato nella cartella di pagamento di cui in oggetto e la quota di imposta di registro a carico del Comune conduttore*";
- con comunicazione prot. n. 5178 del 23/01/2023 l'Ufficio Contratti del Comune di Rovigo chiedeva all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Rovigo "*la rettifica della cartella*" n. 099 2022 00045858 69 001 "*con adeguamento dell'imposta ad euro 128,00= in luogo di euro 256,00= indicati e con conseguente adeguamento degli importi dovuti a titolo di sanzione e interessi. Ciò in conformità: alla natura strumentale dell'immobile oggetto del contratto di locazione rep. n. 66/2015*" e "*all'esenzione IVA del canone di locazione*", con conseguente applicabilità dell'aliquota dell'1% sul canone di locazione annuo – con risultato moltiplicato per l'intera durata contrattuale, ex art. 17 DPR n. 131/1986 – in luogo del 2% applicato dall'Agenzia delle Entrate;
- con comunicazione prot. n. 5456 del 24/01/2023 l'Agenzia delle Entrate trasmetteva il provvedimento di sgravio della cartella di pagamento n. 099 2022 00045858 69 001, con conseguente indicazione dei seguenti importi dovuti – in luogo delle maggiori somme riportate nella citata cartella – da IRAS quale obbligato principale e dal Comune di Rovigo quale coobbligato in solido (in forza dell'art. 15 del contratto di cui in oggetto): euro 128,00= a titolo di imposta di registro inerente l'annualità 2018/2019 del contratto di cui in oggetto; euro 38,40= a titolo di sanzione per omesso assolvimento dell'imposta di registro inerente l'annualità 2018/2019 del contratto di cui in oggetto; euro 17,60= a titolo di interessi legali sull'imposta di registro inerente l'annualità 2018/2019 del contratto di cui in oggetto; per un ammontare complessivamente pari ad euro 184,00=.

  Visto:

- l'art. 163 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000), il quale stabilisce che, nel caso in cui norme statali fissino la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato;

Considerato:

- che ai sensi dell'art. 17 DPR n. 131/86 "*Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta puo' essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno*"; in quest'ultimo caso l'imposta di registro deve essere assolta entro trenta giorni dalla scadenza dell'annualità precedente;

- ai sensi dell'art. 57 del DPR n. 131/86 "*Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti*";
- ai sensi della Risoluzione del 28/03/2001 n. 36 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso "*nell'ipotesi di omesso versamento dell'imposta di registro relativa ad annualita' successive alla prima, si rende applicabile la sanzione amministrativa prevista dall'art. 13, comma 2 –* attuale comma 3 *– del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 30 per cento dell'importo non versato (...) L'eventuale mancato versamento nei termini, pertanto, non configura una ipotesi di omessa registrazione sanzionabile a norma dell'art. 69 del citato testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, bensi' una delle ipotesi di tardivo pagamento previste dalla disposizione di carattere generale di cui al citato comma 2 –* attuale comma 3 *– dell'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997*".
- in forza dell'art. 15 del contratto di cui in oggetto è stato stabilito che: "*l'onere del pagamento dell'intero importo dell'imposta di registro, dovuta per il presente contratto, sia posta a carico del locatore verso il rimborso del 50% di spettanza del Comune fino alla scadenza del contratto. A tal fine il locatore dovrà produrre annualmente al1'Amministrazione comunale la ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'imposta nei termini di legge. Eventuali sanzioni per ritardati pagamenti saranno addebitate al locatore"*;
- l'art. 15 del contratto di cui in oggetto è efficace esclusivamente nei rapporti tra le parti contraenti, non essendo idoneo ad escludere la responsabilità solidale di ambo i contraenti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria conseguente ad omesso assolvimento dell'imposta di registro, come chiarito con Circolare n. 27/E del 13/6/2016 dell'Agenzia delle Entrate;
- ai sensi dell'art. 76 comma 2 bis del DPR n. 131/86 "*l'imposta relativa alle annualita' successive alla prima, alle cessioni, risoluzioni e proroghe di cui all'articolo 17, nonche' le connesse sanzioni e gli interessi dovuti, sono richiesti, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento*" e che, pertanto, il termine decadenziale dell'azione della finanza non risulta spirato, avendo l'Amministrazione finanziaria notificato l'avviso di liquidazione dell'imposta irrogazione delle sanzioni in data 07/04/2022, data antecedente alla scadenza del termine decadenziale per l'annualità contrattuale 2018/2019 (31/12/2023);
- è interesse del Comune conduttore evitare l'esecuzione forzata, da parte dell'Amministrazione Finanziaria, della cartella di pagamento n. 099 2022 00045858 69 001 sgravata con provvedimento di cui al prot. n. 5456 del 24/01/2023 e, pertanto, si rende necessario assolvere l'importo pari ad euro euro 184,00= riportato nel citato provvedimento di sgravio entro il 13/02/2023, fatto salvo il recupero di euro 120,00□= nei confronti di IRAS ai sensi dell'art. 15 del contratto in oggetto;
- che, ai sensi del comma 1 del citato art. 163, è consentito effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, ad eccezione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, come nel caso di specie per il quale la spesa non appare frazionabile non ritenendosi sussistenti i presupposti previsti ex lege per la rateizzazione della somma riportato nel citata cartella di pagamento sgravata;
- Il Responsabile del procedimento è il Dott. Riccardo Longhin, designato con atto dirigenziale prot. n. 56493 del 01/09/2020 integrato con decreto dirigenziale n. 103 del 05/07/2022.

Visti:

- il vigente Regolamento di contabilità armonizzata;
- il vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali;

- il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267: “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 28/12/2021, esecutiva, avente ad oggetto: “Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024, relativa nota di aggiornamento al DUP 2022/2024, Bilancio di Previsione Esercizio 2022/2024 e relativi allegati”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 15/03/2022, esecutiva, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 e Piano Dettagliato degli Obiettivi 2022;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 27/04/2022, esecutiva, di approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO);
- il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con D. P. R. 16/04/2013, n. 62, ed il “Codice di comportamento aziendale del Comune di Rovigo”, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 07/01/2014 ed aggiornato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 18/01/2018.

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e sono date per integralmente riportate;
2. Di impegnare a favore dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, a titolo di spese di registrazione dell’annualità 2018/2019 del contratto di cui in oggetto - la somma complessivamente pari ad Euro 184,00=:

- di cui euro 128,00= a titolo di imposta di registro inerente l’annualità 2018/2019 del contratto di cui in oggetto, mediante imputazione al Capitolo 040170/1751 denominato "Imposta di registro e di bollo" (conto finanziario U - 1.02.01.02.001), dando atto che si tratta di spesa obbligatoria per legge;
- di cui euro 38,40= a titolo di sanzione per omesso assolvimento dell’imposta di registro inerente l’annualità 2018/2019 del contratto di cui in oggetto, mediante imputazione al Capitolo 040170/1752 denominato "Sanzioni Amminsitrative" (conto finanziario U - 1.10.05.01.000), dando atto che si tratta di spesa obbligatoria per legge;
- di cui euro euro 17,60= a titolo di interessi legali sull’imposta di registro inerente l’annualità 2018/2019 del contratto di cui in oggetto, mediante imputazione al Capitolo 0401601625 denominato "Interessi passivi per ritardati pagamenti e sanzioni – interessi di mora" (conto finanziario U - 1.07.06.02.000), dando atto che si tratta di spesa obbligatoria per legge;

3. Di liquidare - mediante le modalità indicate nell’allegata scheda disponibile al seguente percorso https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/accertamenti/cartella-pagamento/come-pagare-le-cartelle e a favore dell’“Agenzia delle entrate-Riscossione AGENTE DELLA RISCOSSIONE - PROV. RO”, a titolo di: imposta di registro, interessi, sanzione per omesso pagamento dell’imposta di registro da parte dell’obbligato principale IRAS inerente l’annualità 2018/2019 del contratto di cui in oggetto - la somma complessivamente pari ad euro 184,00 = di cui agli impegni di spesa indicati al precedente punto n. 2;
4. Di disporre che l’Ufficio Contratti provveda all’avvio del procedimento di recupero della somma pari ad euro 120,00= - somma pari alla differenza tra il maggior importo riportato nel citato provvedimento di sgravio e quanto dovuto dal Comune conduttore al locatore IRAS a titolo di rimborso del 50% dell’imposta di registro per l’annualità 2018/2019 ai sensi dell’art. 15 del contratto rep. n. 66/2015 - nei confronti di IRAS;
5. Di disporre che il presente atto venga trasmesso alla Sezione Risorse Finanziarie - Ragioneria per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

6. Di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo on-line del Comune, avviene nel rispetto della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;
7. Di dare atto di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs.33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente - sezione Provvedimenti - Provvedimenti dei dirigenti" del sito web dell'ente, nonché nella sezione "Beni immobili e gestione patrimonio - Canoni locazione o affitto" del sito web dell'ente.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Nicoletta Cittadin

Documento sottoscritto con firma digitale